

**COMUNE DI TARSIA**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

---

Prot. n. 626

Ordinanza n. 08

**OGGETTO:** Disposizione del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari - alla misura di omissis.

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 1, lettera h del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/4/2020;

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 del 24 aprile 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino a 3 maggio 2020";

**CONSIDERATO** che, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni regionali in contrasto con quelle in essa contenute;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 147 dell'11/06/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute 30 giugno 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 165 del 2/07/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute 9 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 172 del 10/07/2020;

**VISTO** il DPCM 14 luglio 2020, che all'art. 1 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 e le Ordinanze del Ministero della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

**VISTI** i DPCM 7 agosto 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 59 dell'8/08/2020;

**VISTI** i DPCM 3 Novembre 2020; DPCM 3 Dicembre 2020; DPCM 14 Gennaio 2021; DPCM 02 Marzo 2021;

**VISTA** l'ordinanza n 5 del 10/01/2022 del Presidente della Regione Calabria;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute n 0037615 del 31/08/2022 –DGPRES- DGPRES-P;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute 0051961 del 31.12.2022;

**VISTE** le altre disposizioni in materia;

**VISTA** la comunicazione pervenuta in Comune in data 18/01/2023 e protocolla in pari data con nr di prot. 606 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari, con la quale è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con la DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO omissis, perché omissis;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza, allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, ritiene indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del Dipartimento; b) divieto di contatto sociale; c) divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati al raggiungimento dell'erogatore pubblico o privato più prossimo al luogo di isolamento, per effettuare il test finalizzato all'eventuale termine della presente misura. Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie volte ad impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego della mascherina FFP2, mantenimento del distanziamento sociale), e solo per il tempo strettamente necessario; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

**PRESO ATTO** che nella richiamata comunicazione del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari, pervenuta in Comune in data 18.01.2023 e protocollata in pari data con nr di protocollo n. 606 ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni suddette, si prescrive al soggetto sopra citato di sottoporsi presso la propria residenza/domicilio dal omissis alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati omissis e per coloro che non presentano comunque sintomi da omissis, l'isolamento potrà terminare dopo omissis dal omissis o dalla omissis, a prescindere dall'effettuazione del omissis;

- Per i casi che sono sempre stati omissis l'isolamento potrà terminare anche prima omissis qualora un omissis effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti omissis;

- Per i casi in soggetti omissis, l'isolamento potrà terminare dopo omissis, ma sempre necessariamente a seguito di un omissis che risulti omissis;

- Per gli operatori sanitari, se omissis da almeno omissis, l'isolamento potrà terminare non appena omissis o omissis risulti omissis.

- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo omissis, potranno terminare l'isolamento dopo omissis dal primo omissis, se omissis da almeno omissis e omissis a un test omissis.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al omissis dall'inizio della sintomatologia o dal primo omissis (nel caso degli omissis), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di omissis a un test omissis.

**ATTESO** che nella medesima comunicazione dell'ASP già richiamata è espressamente previsto che *"Visto l'art.50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: 'In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale..'* e che si trasmette la prescrizione al Sig. Sindaco del Comune di Tarsia per l'adozione degli adempimenti di propria competenza";

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 sui poteri di ordinanza contingibile ed urgente conferiti al sindaco;

**ORDINA**

Omissis di sottoporsi in via cautelativa alla misura della DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO con la permanenza domiciliare presso il proprio domicilio/residenza, dal giorno omissis con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati omissis e per coloro che non presentano comunque sintomi da omissis, l'isolamento potrà terminare dopo omissis dal omissis o dalla omissis, a prescindere dall'effettuazione del omissis;

- Per i casi che sono sempre stati omissis l'isolamento potrà terminare anche prima omissis qualora un omissis effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti omissis;

- Per i casi in soggetti omissis, l'isolamento potrà terminare dopo omissis, ma sempre necessariamente a seguito di un omissis che risulti omissis;

- Per gli operatori sanitari, se omissis da almeno omissis, l'isolamento potrà terminare non appena omissis o omissis risulti omissis.

- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo omissis, potranno terminare l'isolamento dopo omissis dal primo omissis, se omissis da almeno omissis e omissis a un test omissis.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al omissis dall'inizio della sintomatologia o dal primo omissis (nel caso degli omissis), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di omissis a un test omissis.

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale nel rispetto delle norme sulla privacy, la notifica del presente provvedimento all'interessato, la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Cosenza, All'Azienda Sanitaria di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene e Sanita Pubblica-sede territoriale di Castrovillari, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, al locale Ufficio della Polizia Municipale;

#### **AVVISA**

Che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta per i responsabili l'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

#### **COMUNICA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.

1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale. 18..01.2023

#### **IL SINDACO**

F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale

conservato presso il Comune